

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4166-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BASINI)

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1999

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario

d'iniziativa dei senatori SEMENZATO, PIERONI, BOCO,  
BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,  
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI  
e SARTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1999

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, d'iniziativa di un Gruppo parlamentare, viene proposto all'unanimità dalla Commissione nella consapevolezza dell'importanza centrale che la questione dello sminamento riveste per larga parte del pianeta, e persino per alcune regioni del «vecchio continente».

L'Italia ha avuto un ruolo di primo piano nella campagna per la messa al bando delle mine antipersona: la legge 29 ottobre 1997, n. 347, precedette la Convenzione di Ottawa e recava una disciplina anche più rigorosa. Successivamente la nostra Repubblica ha ratificato anche tale Convenzione, che purtroppo non risulta ancora sottoscritta dai tre maggiori produttori ed esportatori di mine.

Con l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, gestito dal Ministero de-

gli affari esteri, l'Italia si doterà di uno strumento utilissimo per gli interventi di bonifica delle regioni che sono state teatro di sanguinosi conflitti negli ultimi decenni, soprattutto in Africa e in Asia.

Inoltre l'articolo 5 del disegno di legge reca uno stanziamento *ad hoc* per interventi urgenti nel territorio dell'ex Jugoslavia, largamente disseminato di mine, che costituiscono un gravissimo pericolo per la popolazione civile, soprattutto in Bosnia-Erzegovina e nel Kosovo.

La Commissione sollecita fortemente l'approvazione del disegno di legge, nella convinzione che si tratterà di uno strumento qualificante per la politica estera italiana.

BASINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MUNDI)

5 ottobre 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

29 settembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'autorizzazione di spesa decorra dall'anno 2000.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Fondo per lo sminamento umanitario)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato «Fondo per lo sminamento umanitario» destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità:

a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;

b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;

c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione e la reintegrazione;

d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine;

e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;

f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento;

g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.

2. Le disponibilità di cui al comma 1, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sono ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministero degli affari esteri in attuazione delle direttive di cui all'articolo 3. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.

## Art. 2.

*(Quadro d'azione e di riferimento)*

1. Il quadro d'azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario di cui al comma 1 dell'articolo 1 si svilupperà lungo tre assi principali:

a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;

b) l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo già in corso o da realizzare;

c) l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarietà, tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.

## Art. 3.

*(Decreto di attuazione)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

a) gli interventi prioritari;

b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;

c) le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario di organismi internazionali;

d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

## Art. 4.

*(Dotazione del Fondo)*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 20 miliardi per l'anno 1999 e in lire 50 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 20

miliardi per il 1999 e a lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

3. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi al 1999 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

##### *(Stanziamento per interventi urgenti)*

1. Allo scopo di procedere rapidamente alla rimozione degli ordigni disseminati

nelle aree interessate dal recente conflitto nella Repubblica federale jugoslava, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi. La relativa somma è assegnata al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di progetti integrati di sminamento umanitario.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 6.

##### *(Relazione annuale)*

1. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.



